

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

I bilanci intermedi



Giugno 2025

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto-legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione.

INDICE

	<i>par.</i>
FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1-2
AMBITO DI APPLICAZIONE	3
DEFINIZIONI	4-5
CONTENUTO DEL BILANCIO INTERMEDIO	6-7
Bilancio intermedio in forma abbreviata e bilancio intermedio delle micro-imprese	7
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	8-10
Bilancio intermedio in forma abbreviata e bilancio intermedio delle micro-imprese	10
RILEVANZA	11-12
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE	13-21
NOTA INTEGRATIVA	22-32
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria	22-27
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio intermedio in forma abbreviata	28
Informazioni del bilancio intermedio relative alle micro-imprese	29
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio consolidato intermedio	30-32
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	33
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	34
APPENDICE A - CASI APPLICATIVI	
APPENDICE B - ESEMPI DI CONTABILIZZAZIONE DELLE IMPOSTE NEI BILANCI INTERMEDI	
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 30 disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa di un bilancio intermedio.
2. L'obiettivo del bilancio intermedio è fornire informazioni sull'evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato economico del periodo intermedio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Il presente principio si applica alle società che sono tenute per legge, o scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio, ivi incluso il bilancio consolidato intermedio.

DEFINIZIONI

4. Il bilancio intermedio è il bilancio di un periodo contabile di durata inferiore all'intero esercizio.
5. Il *bilancio intermedio in forma ordinaria* è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio intermedio in forma abbreviata avvalendosi delle disposizioni dell'art. 2435-*bis* del codice civile. e che non redigono il bilancio intermedio avvalendosi delle disposizioni dell'art. 2435-*ter* del codice civile (bilancio delle micro-imprese).

CONTENUTO DEL BILANCIO INTERMEDIO

6. Il bilancio intermedio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Bilancio intermedio in forma abbreviata e bilancio intermedio delle micro-imprese

7. Le società che redigono il bilancio intermedio in forma abbreviata o il bilancio intermedio delle micro-imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

8. Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario sono gli stessi previsti dagli articoli 2424, 2425 e 2425-*quater* del codice civile per il bilancio d'esercizio, così come declinati dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio" e dall'OIC 10 "Rendiconto Finanziario".

9. Negli schemi di bilancio si riportano:

- nello stato patrimoniale, gli importi riferiti alla fine del periodo intermedio e, nella colonna comparativa, gli importi riferiti alla fine dell'esercizio immediatamente precedente;
- nel conto economico, gli importi del periodo intermedio in corso e, nella colonna comparativa, gli importi riferiti al corrispondente periodo dell'esercizio immediatamente precedente;
- nel rendiconto finanziario, gli importi del periodo intermedio in corso e, nella colonna comparativa, gli importi riferiti al corrispondente periodo dell'esercizio immediatamente precedente.

Bilancio intermedio in forma abbreviata e bilancio intermedio delle micro-imprese

10. Le società che redigono il bilancio intermedio in forma abbreviata o il bilancio intermedio delle micro-imprese possono adottare gli schemi di bilancio ordinari previsti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile tenuto conto delle semplificazioni previste dall'art 2435-*bis* e all'art. 2435-*ter* del codice civile, così come declinati dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

RILEVANZA

11. L'articolo 2423, comma 4, del codice civile prevede: *"Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili."*
12. In sede di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, la rilevanza è giudicata in relazione ai valori del periodo intermedio considerato come periodo a sé stante.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

13. I bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi principi contabili applicati nel bilancio di esercizio, salvo i cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio che saranno riflessi nel successivo bilancio di esercizio. I cambiamenti di principi contabili sono ammissibili solo se conformi alle previsioni dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".
14. I criteri di redazione del bilancio sono applicati considerando il periodo contabile intermedio come un autonomo "esercizio", ancorché di durata inferiore all'anno.
15. Le valutazioni del periodo intermedio possono comportare cambiamenti nelle stime degli importi riportati rispetto agli eventuali precedenti periodi intermedi dell'esercizio o all'ultimo bilancio di esercizio, fermo rimanendo che i criteri di rilevazione delle attività, passività, ricavi e costi dei periodi intermedi sono gli stessi criteri adottati nel bilancio dell'esercizio. Conseguentemente:

- i ricavi che sono percepiti stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente all'interno di un periodo intermedio non possono essere anticipati o differiti rispetto alla data intermedia se l'anticipazione o il differimento non sarebbe ammissibile nel bilancio di esercizio;
 - i costi sostenuti in modo disomogeneo nel corso dell'esercizio di una società sono anticipati o differiti nel bilancio intermedio solo se l'anticipazione o il differimento di quel costo sarebbe ammissibile nel bilancio di esercizio;
 - un costo per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine di un periodo intermedio va rilevato a conto economico.
16. Per il calcolo delle imposte correnti e differite del periodo intermedio si utilizza l'aliquota fiscale annua effettiva rappresentata dalla stima dell'incidenza dell'onere fiscale annuale (corrente e differito) sul risultato civilistico annuale *ante* imposte. In applicazione di questo principio, ad esempio le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non rilevate che divengono ragionevolmente certe nel periodo, sono allocate a conto economico *pro-quota* in base al rapporto tra reddito *ante* imposte nel periodo intermedio e quello stimato di fine esercizio (si vedano esempi 2, 3 e 4 dell'Appendice B). L'applicazione di questa disposizione è volta ad assicurare che non si verifichino significative differenze tra l'aliquota fiscale effettiva risultante nel bilancio intermedio rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno.
 17. Non sono tuttavia incluse nella stima dell'aliquota fiscale annua effettiva le svalutazioni di imposte anticipate precedentemente iscritte. Pertanto, gli effetti economici di tali valutazioni sono imputati per intero nel conto economico del periodo intermedio.
 18. L'applicazione dell'aliquota fiscale annua effettiva non richiede di suddividere in sottovoci la voce 20 del conto economico *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*.
 19. La fiscalità differita su operazioni che non hanno effetto sul conto economico, non impattando sulla stima dell'aliquota fiscale annua effettiva, è contabilizzata ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito".
 20. Nel bilancio consolidato intermedio il calcolo delle imposte è effettuato separatamente per ogni impresa inclusa nell'area di consolidamento.
 21. Nel bilancio intermedio si effettuano le svalutazioni e i ripristini di valore delle attività secondo le regole ordinarie applicate nel bilancio di esercizio. Pertanto, nel caso in cui i principi contabili non ammettano il ripristino di valore di un'attività, come nel caso dell'avviamento e degli oneri pluriennali, le svalutazioni effettuate nel bilancio intermedio non possono essere ripristinate nei successivi bilanci intermedi o di esercizio. Inoltre, i costi iscritti nel conto economico del bilancio intermedio, in assenza dei presupposti che ne consentano la capitalizzazione, non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

22. Se il bilancio intermedio di una società è conforme al presente principio, tale fatto è indicato nella nota integrativa. Un bilancio intermedio non può essere descritto come conforme all'OIC 30 a meno che non sia redatto in conformità all'OIC 30 e a tutti gli altri OIC applicabili.
23. La nota integrativa del bilancio intermedio fornisce una spiegazione degli eventi e delle operazioni significative per la comprensione delle variazioni della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società avvenute dalla chiusura dell'ultimo esercizio.
24. In linea con quanto previsto dall'art. 2435-bis del codice civile, le società possono fornire le seguenti informazioni in nota integrativa:
 - ai sensi dell'art. 2423 del codice civile - Redazione del bilancio,
 - comma 3: *“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”*;
 - comma 4 *“Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla disposizione in tema di applicazione del principio di rilevanza”*;
 - comma 5: *“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico”*;
 - ai sensi dell'art. 2423-bis del codice civile - Principi di redazione del bilancio, comma 2: *“Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”*;
 - ai sensi dell'art. 2424 del codice civile - Contenuto dello stato patrimoniale, comma 2: *“Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”*;
 - ai sensi dell'art. 2426 del codice civile – Criteri di valutazione, comma 1:
 - numero 4): *“Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa”*;
 - numero 6): *“Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”*;
 - ai sensi dell'art. 2427 – Contenuto della nota integrativa, comma 1:
 - numero 1): *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;”*

- numero 2): i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nel periodo intermedio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nel periodo intermedio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura del periodo intermedio;
 - numero 6): distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
 - numero 8): l'ammontare degli oneri finanziari imputati nel periodo intermedio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
 - numero 9): *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;”*
 - numero 13): *“l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;”*
 - numero 15): il numero medio dei dipendenti;
 - numero 16): l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
 - numero 22-bis): le operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti e quelle realizzate con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
 - numero 22-ter): la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
 - numero 22-quater): la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio;
 - numero 22-sexies): il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata;
- ai sensi dell'art. 2427-bis - Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari, comma 1: *“Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:*

- a) il loro fair value;
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nel periodo intermedio”.

25. Le società indicano, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22, del codice civile, le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile al periodo intermedio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura del periodo intermedio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti al periodo intermedio.
26. Nella nota integrativa la società fornisce indicazione sulla stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio.
27. Le informazioni già fornite nell'ultimo bilancio di esercizio della società non necessitano di essere fornite nel bilancio intermedio a meno che non siano occorsi nuovi eventi o sia necessario un aggiornamento o si sia adottato un nuovo o diverso principio contabile.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio intermedio in forma abbreviata

28. Le società che redigono il bilancio intermedio in forma abbreviata forniscono le informazioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile. Le informazioni già fornite nel bilancio di esercizio non necessitano di essere fornite nel bilancio intermedio a meno che non siano occorsi nuovi eventi o sia necessario un aggiornamento.

Informazioni del bilancio intermedio relative alle micro-imprese

29. Le micro-imprese, diverse dagli enti di investimento e dalle società di partecipazione finanziaria, che redigono il bilancio intermedio sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio consolidato intermedio

30. Se il bilancio consolidato intermedio di una società è conforme al presente principio, tale fatto è indicato nella nota integrativa. Un bilancio intermedio non può essere descritto come conforme

all'OIC 30 a meno che esso non sia redatto in conformità all'OIC 30 e all'OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto".

31. La nota integrativa del bilancio consolidato intermedio fornisce una spiegazione degli eventi e delle operazioni significative per la comprensione delle variazioni della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società avvenute dalla chiusura dell'ultimo esercizio.
32. Le società forniscono in nota integrativa le informazioni previste dall'OIC 17. Tuttavia, le informazioni già fornite nell'ultimo bilancio consolidato della società non necessitano di essere fornite nel bilancio consolidato intermedio a meno che non siano occorsi nuovi eventi o sia necessario un aggiornamento o si sia adottato un nuovo o diverso principio contabile.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

33. Il presente principio si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicare il presente principio in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

34. Gli eventuali effetti derivati dall'applicazione del presente principio sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. La società che redige per la prima volta il bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario.

APPENDICE A - CASI APPLICATIVI

La presente appendice, che accompagna, ma non è parte integrante dell'OIC 30, fornisce alcuni casi applicativi di rilevazione e valutazione di poste nel bilancio intermedio.

Ammortamento delle immobilizzazioni

1. Gli ammortamenti di un periodo intermedio sono rilevati solo sulle immobilizzazioni, materiali e immateriali, possedute durante quel periodo intermedio. Non si tengono in considerazione acquisizioni di attività o cessioni pianificate per una data successiva al termine del periodo intermedio.
2. In coerenza con la disciplina del bilancio di esercizio, l'ammortamento delle immobilizzazioni acquisite durante il periodo intermedio inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso ed è calcolato per la durata residua del periodo intermedio.
3. È ammissibile l'utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i beni acquisiti nel corso del periodo intermedio, se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.
4. Nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione di un bene immobilizzato nel corso del periodo intermedio, la società calcola l'ammortamento relativo alla frazione dell'esercizio nel quale il bene è stato utilizzato e quindi determina la plusvalenza o minusvalenza al netto di tale quota di ammortamento.

Costi di manutenzione ordinaria

5. I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nel periodo amministrativo in cui sono sostenuti. Pertanto, i costi per interventi programmati di manutenzione ordinaria, che si prevede saranno sostenuti in un periodo successivo, non possono essere accantonati nel bilancio intermedio, salvo il caso in cui esista alla chiusura di tale bilancio un'obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge.

Costi di sviluppo

6. La società applica la definizione e i principi di rilevazione dei costi di sviluppo in un periodo intermedio nello stesso modo di quelli adottati per il periodo annuale. I costi sostenuti prima che siano soddisfatti i requisiti di rilevazione dei costi di sviluppo previsti dall'OIC 24 sono rilevati come costo del periodo intermedio.

Fondi rischi ed oneri

7. Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nel bilancio intermedio se sono soddisfatti alla chiusura di tale bilancio i requisiti previsti per la loro iscrizione dall'OIC 31 "Fondi per rischi ed oneri e TFR". L'importo dell'accantonamento da effettuarsi è determinato facendo

riferimento alla miglior stima dei costi alla data del bilancio intermedio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile. A tale data, si procede all'aggiornamento dell'importo dei fondi rischi ed oneri iscritti nell'ultimo bilancio, di esercizio o intermedio, della società.

Incentivi e premi di risultato

8. Gli incentivi e i premi di risultato possono essere erogati al raggiungimento di determinati risultati futuri. Questi corrispettivi aggiuntivi sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto di vendita del periodo intermedio solo se entro la chiusura di tale periodo sono ragionevolmente certi. La società valuta la ragionevole certezza sulla base dell'esperienza storica, di elementi contrattuali e di dati previsionali.

Rimanenze di magazzino

9. Le rimanenze di magazzino alla chiusura del periodo intermedio sono valutate con gli stessi criteri adottati per il bilancio di esercizio e quindi al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
10. Il costo delle rimanenze è determinato alla fine del periodo intermedio utilizzando le stesse configurazioni di costo (costo specifico, fifo, lifo, medio ponderato) di fine esercizio.
11. Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del relativo valore contabile. Se nel periodo intermedio vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione effettuata in un periodo precedente, per effetto dell'aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto.

Sconti quantità determinati a fine anno

12. I contratti di vendita possono prevedere il riconoscimento di sconti commisurati al superamento di certi volumi di vendita realizzati annualmente con il cliente. Nel bilancio intermedio la società stimerà in base all'esperienza storica e/o ad elaborazioni statistiche se i volumi di vendita con il cliente attesi a fine anno sono tali da far applicare lo sconto pattuito nel contratto. Se non si prevede che si verifichino a fine anno le condizioni per applicare lo sconto, il ricavo di vendita è rilevato a conto economico senza tenere conto dello sconto. Viceversa, se si prevede che si verifichino tali condizioni, si rileva il ricavo di vendita a conto economico al netto della pertinente quota parte dello sconto atteso.

Svalutazione delle immobilizzazioni

13. Nel bilancio intermedio, quando il valore recuperabile di un'immobilizzazione risulta inferiore al suo valore contabile, la società rileva l'immobilizzazione a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
14. Nel bilancio intermedio si applica la procedura di determinazione della perdita di valore del bilancio di esercizio e quindi la società procede prima a verificare l'esistenza di indicatori di potenziali

perdite e, qualora risultino presenti indicatori di perdita, determina il valore recuperabile (maggiore tra il valore d'uso e il *fair value*) da confrontare con il valore netto contabile dell'immobilizzazione.

APPENDICE B - ESEMPI DI CONTABILIZZAZIONE DELLE IMPOSTE NEI BILANCI INTERMEDI

1. La presente appendice, che accompagna, ma non è parte integrante dell'OIC 30, fornisce alcuni esempi di contabilizzazione delle imposte nei bilanci intermedi.
2. Poiché gli esempi hanno il solo scopo di illustrare il meccanismo di calcolo delle imposte ai fini dei bilanci intermedi le aliquote utilizzate sono per semplicità determinate in misura pari al 40%.

ESEMPIO n. 1 - Utile nel primo periodo intermedio compensato da perdite nei successivi

3. Si ipotizza un'aliquota fiscale annua effettiva (IRES + IRAP) pari al 40% e periodi intermedi di durata semestrale.

	<i>1° semestre</i>	<i>2° semestre</i>	<i>Totale</i>
Risultato ante imposte	8.000	(4.000)	4.000
Differenze temporanee e permanenti			0
Imponibile			4.000
Imposte correnti e differite	3.200	(1.600)	1.600
Aliquota effettiva	40%	40%	40%

4. Ai sensi del paragrafo 16, si applica l'aliquota fiscale annua effettiva al risultato *ante* imposte determinando così l'imposta o la perdita fiscale di competenza del periodo intermedio.
5. Non essendo richiesta la distinzione a conto economico tra imposte correnti e differite, le imposte del periodo intermedio sono iscritte in contropartita alla voce B2 "*fondo imposte, anche differite*" del passivo di stato patrimoniale.

ESEMPIO n. 2 - Perdite di precedenti esercizi utilizzabili nell'esercizio

6. Si ipotizza l'esistenza di perdite di precedenti esercizi utilizzabili per 8.000 a fronte delle quali non era stata contabilizzata un'attività per imposte anticipate. Si ipotizza inoltre l'aliquota fiscale del 40% e i periodi intermedi di durata semestrale.

	<i>1° semestre</i>	<i>2° semestre</i>	<i>Totale</i>
Risultato ante imposte	20.000	5.000	25.000
Perdite utilizzate			(8.000)
Differenze temporanee e permanenti			0
Imponibile			17.000
Imposte correnti e differite			6.800
Imposte anticipate			0
Totale imposte	5.440	1.360	6.800
Aliquota effettiva	27,2%	27,2%	27,2%

7. La società stima che l'aliquota fiscale annua effettiva sia pari al 27,2%, ossia: Totale imposte (6.800) / Risultato *ante* imposte (25.000). Per determinare le imposte del primo semestre la società applica tale aliquota al risultato *ante* imposte del semestre. L'applicazione di tale aliquota al risultato *ante* imposte del semestre determina in automatico che le perdite di esercizi precedenti (8.000) vengano allocate a conto economico *pro-quota* in base al rapporto tra il reddito *ante* imposte nel periodo intermedio e la stima del reddito *ante* imposte di fine esercizio come previsto dal paragrafo 16 del presente principio.

ESEMPIO n. 3 - Perdite di precedenti esercizi utilizzabili solo parzialmente nell'esercizio

8. Si ipotizza l'esistenza di perdite di precedenti esercizi utilizzabili per 8.000 a fronte delle quali non era stata contabilizzata un'attività per imposte anticipate. Nel primo periodo si registra un utile di 20.000 mentre nel secondo periodo si ipotizza una perdita di 15.000. Si ipotizza inoltre l'aliquota fiscale del 40% e i periodi intermedi di durata semestrale.

	<i>1° semestre</i>	<i>2° semestre</i>	<i>Totale</i>
Risultato ante imposte	20.000	(15.000)	5.000
Perdite utilizzate			(5.000)
Differenze temporanee e permanenti			0
Imponibile			0
Imposte correnti e differite			0
Imposte anticipate			0
Totale imposte	0	0	0
Aliquota effettiva	0%	0%	0%

9. La società stima che l'aliquota fiscale annua effettiva sia pari a 0%, ossia: Totale imposte (0) / Risultato *ante* imposte (5.000). Per determinare le imposte del primo semestre la società applica tale aliquota al risultato *ante* imposte del semestre. L'applicazione di tale aliquota al risultato *ante* imposte del semestre determina che anche le imposte del bilancio intermedio chiuso alla fine del primo semestre risultano pari a 0, nonostante il periodo chiuda con un risultato *ante* imposte pari a 20.000, in ragione della presenza di perdite attese nel secondo semestre.

ESEMPIO n. 4 – Calcolo delle imposte in presenza di differenze permanenti

10. Si ipotizza l'esistenza di differenze permanenti nel primo semestre dovute all'incasso di dividendi esenti pari a 3.000. Sono inoltre presenti differenze temporanee rilevate nel primo semestre dovute alla rilevazione di un accantonamento deducibile in esercizi futuri. Nel primo periodo si registra un utile di 10.000 mentre nel secondo periodo si ipotizza un utile di 5.000. Si ipotizza inoltre l'aliquota fiscale del 40% e i periodi intermedi di durata semestrale.

	<i>1° semestre</i>	<i>2° semestre</i>	<i>Totale</i>
Risultato ante imposte	10.000	5.000	15.000
Differenze temporanee			1.000
Differenze permanenti			(3.000)
Imponibile			13.000
Imposte correnti e differite			5.200
Imposte anticipate			(400)
Totale imposte	3.200	1.600	4.800
Aliquota effettiva	32%	32%	32%

11. La società stima che l'aliquota fiscale annua effettiva sia pari al 32%, ossia: Totale imposte (4.800) / Risultato *ante* imposte (15.000). Per determinare le imposte del primo semestre la società applica tale aliquota al risultato *ante* imposte del semestre. L'applicazione di tale aliquota al risultato *ante* imposte del semestre determina in automatico che le differenze permanenti (3.000) vengano allocate a conto economico *pro-quota* in base al rapporto tra il reddito *ante* imposte nel periodo intermedio e la stima del reddito *ante* imposte di fine esercizio come previsto dal paragrafo 16 del presente principio.

ESEMPIO n. 5 – cambio aliquota fiscale

12. Si ipotizzano periodi intermedi di durata trimestrale. Prima della preparazione del bilancio del secondo trimestre entra in vigore un'aliquota fiscale del 30%, con una diminuzione rispetto all'aliquota precedentemente in vigore (40%).

	<i>1° trimestre</i>	<i>2° trimestre</i>	<i>3° trimestre</i>	<i>4° trimestre</i>	<i>Bilancio annuale</i>
Risultato	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Imposte	4.000	2.000	3.000	3.000	12.000

13. L'effetto della variazione di aliquota sulle imposte del primo trimestre, contabilizzato nel secondo trimestre, provoca la diminuzione dell'onere per imposte dato da:

Imposte del secondo trimestre: 10.000 x 30%	3.000
Variazione di aliquota sul primo trimestre: 10.000 x (30% - 40%)	(1.000)
Totale	2.000

14. Coerentemente nel secondo trimestre le eventuali imposte anticipate e differite iscritte in bilancio sono rideterminate in base alla nuova aliquota fiscale.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 30.

1. Il progetto di revisione dell'OIC 30 "I bilanci intermedi" ha riguardato sia la struttura che il contenuto del principio contabile.
2. L'aggiornamento della struttura si è reso necessario per adeguare lo standard all'evoluzione che hanno avuto i principi contabili nazionali nel corso degli anni. Il nuovo testo del principio disciplina unicamente i temi tecnico-contabili dei bilanci intermedi, in linea con la funzione riconosciuta all'OIC dalla legge 216/2014 di istituto che *"emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile"*.
3. L'aggiornamento nel contenuto nasce dall'esigenza di tenere conto dell'evoluzione che nel corso degli anni ha interessato la disciplina del bilancio e i principi contabili nazionali.
4. Nello specifico, la nuova versione dell'OIC 30 disciplina i principi contabili per la redazione dei bilanci intermedi da parte delle società che sono tenute per legge, o scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio.
5. Il principio contabile disciplina la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni fisiologiche nella vita della società. Pertanto, non disciplina il contenuto di quelle situazioni contabili redatte in momenti particolari della vita della società, quali ad esempio la situazione patrimoniale *ex artt. 2446 e 2447 del codice civile*. Ciò non esclude che, nell'ambito della loro discrezionalità, gli amministratori possano applicare i criteri di valutazione previsti dall'OIC 30 nella redazione della situazione patrimoniale.
6. Coerentemente con la disciplina del D.lgs. 139/2015, il principio contabile precisa che i documenti che compongono il bilancio di esercizio sono differenziati in base alla categoria dimensionale di appartenenza. Pertanto, il rendiconto finanziario è obbligatorio solo per le imprese di maggiori dimensioni, mentre le micro-imprese possono non presentare la nota integrativa se forniscono determinate informazioni in calce allo stato patrimoniale.
7. Seguendo l'impostazione contabile della precedente versione dell'OIC 30, il contenuto del principio si basa sull'assunto che:
 - i bilanci intermedi siano redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio d'esercizio (o consolidato);
 - le valutazioni siano effettuate considerando il periodo intermedio come un autonomo "esercizio".
8. Sulla base di tali assunti viene esplicitato, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, che l'eventuale svalutazione dell'avviamento effettuata in un bilancio intermedio non possa essere ripristinata in un successivo bilancio, come previsto dall'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali".

9. Quanto al calcolo delle imposte intermedie sul reddito, tenuto conto di quanto previsto dalla precedente versione dell'OIC 30 e dallo IAS 34, il principio prevede che esse siano determinate applicando all'utile intermedio prima delle imposte l'aliquota fiscale annua effettiva stimata sulla base dell'aliquota in vigore alla data di chiusura del periodo intermedio. Questa soluzione ha anche il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell'*Euronext Growth Milan*, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.
10. Per assicurare che non si verifichino significative differenze tra l'aliquota fiscale risultante nel bilancio intermedio rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno, il principio precisa che le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non contabilizzate che divengono ragionevolmente certe nel periodo intermedio sono allocate a conto economico *pro-quota* in base al rapporto tra risultato *ante* imposte nel periodo intermedio e quello stimato di fine esercizio.
11. L'unica eccezione riguarda la svalutazione di imposte anticipate che, per motivi di prudenza, è contabilizzata per intero nel periodo intermedio in cui viene meno il requisito della ragionevole certezza.
12. In sede di consultazione, alcuni commentatori hanno manifestato alcune incertezze sul funzionamento dell'aliquota fiscale annua effettiva per il calcolo delle imposte nel bilancio intermedio. Alla luce di questi commenti, per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l'OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati nell'Appendice B "Esempi di contabilizzazione delle imposte nei bilanci intermedi".
13. Tenuto conto delle modalità di calcolo delle imposte intermedie sul reddito, il principio non richiede di suddividere in sottovoci la voce 20 del conto economico *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*. Analoghe considerazioni valgono per la contropartita patrimoniale da utilizzare (ad esempio, la voce B2 "fondo imposte, anche differite").
14. Rispondono ad una logica di semplificazione anche altre previsioni di carattere più generale.
15. Nello specifico, l'OIC 30 riconosce la facoltà alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria di fornire le informazioni previste dall'art. 2435-*bis* del codice civile in luogo di quelle ordinarie. Relativamente a tali informazioni, rimangono ferme le richieste informative da fornire contenute negli specifici principi contabili nazionali. Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria che si avvalgono di tale facoltà devono fornire anche le informazioni previste dell'art. 2427, comma 1, numero 22, codice civile, sulle operazioni di locazione finanziaria e, in linea con lo IAS 34, le informazioni sulla stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio.
16. L'OIC 30 inoltre ammette che le informazioni già fornite nell'ultimo bilancio di esercizio della società non debbano essere fornite anche nel bilancio intermedio, a meno che non siano occorsi nuovi eventi o sia necessario un aggiornamento o si sia adottato un nuovo o diverso principio contabile.
17. In una logica di chiarezza normativa, l'OIC 30 richiede l'esplicitazione in nota integrativa della conformità del bilancio intermedio redatto ai principi contabili nazionali e quindi l'esplicitazione di tale fatto nell'assunto che siano rispettate tutte le disposizioni del principio stesso.

18. In sede di prima applicazione si applicano le previsioni dell'OIC 29. Tuttavia, al fine di agevolare la redazione del primo bilancio intermedio è stato precisato che la società che redige per la prima volta il bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario.